

IV Sezione del Consiglio di Stato ai termini della legge sul Consiglio di Stato.

« Con lo stesso Regio decreto o con successivo decreto del ministro di agricoltura è approvato il piano di bonificazione agrario e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente capo IV e del capo V, sono specificate e classificate le opere da eseguire, sono indicati i termini di esecuzione e sono determinati i proprietari e gli enti cui gli obblighi si riferiscono.

« Tutti gli obblighi di bonificazione hanno carattere di onere reale.

« Il decreto che approva il piano di bonificazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità in tutte le opere in esso contemplate ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 3 e 4 aggiuntivi:

Art. 3 (agg.).

« L'esecuzione delle opere di 1^a classe di cui all'articolo 6 (agg.), previste nel piano di bonificazione può essere imposta ai concessionari delle opere di bonifica idraulica, ai consorzi dei proprietari e degli enti interessati ed agli enti autonomi di bonifica.

« L'esecuzione delle opere di 2^a classe di cui all'articolo 7 (agg.), spetta ai proprietari interessati.

« La mancata osservanza delle prescrizioni fissate nel piano di bonificazione costituisce per i proprietari e per gli enti trasgressori inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario per tutti gli effetti della presente legge ».

Art. 4 (agg.).

« L'inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario è notificata a cura del Ministero di agricoltura.

« Contro la notificazione del provvedimento è ammesso entro il termine di giorni trenta ricorso al ministro, il quale decide, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore della colonizzazione.

« Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro.

« Prima della emissione dei decreti di cui agli articoli i proprietari e gli Enti che saranno in grado di dimostrare la completa cessazione dello stato di inadempienza potranno chiedere la revoca della dichiarazione di inadempienza, la quale sarà pro-

nunciata con le stesse forme e garanzie del provvedimento di cui agli alinea precedenti ».

A questi articoli è stato proposto il seguente articolo sostitutivo dagli onorevoli Caetani, Giuffrida, Giavazzi, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo, Franceschi, Canevari.

« L'inosservanza delle prescrizioni fissate nel piano di bonificazione, costituisce per i proprietari o per gli enti trasgressori inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario per tutti gli effetti della legge.

« L'inadempienza è notificata a cura del Ministero di agricoltura e contro il provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 30, ricorso al ministro il quale decide sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione.

« Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro ».

L'onorevole Caetani ha facoltà di svolgerlo.

CAETANI. I principii e i concetti espressi in questo emendamento credo siano unanimamente accettati da tutte le parti della Camera; e quindi, per risparmio di tempo, rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Caetani, accettato dal ministro e dal relatore.

(È approvato).

[Segue l'articolo 5 aggiuntivo:

« Le opere di bonificazione agrario e di colonizzazione interna sono di due classi.

« Sono di prima classe le opere di carattere generale e di prevalente interesse sociale.

« Sono di seconda classe le opere di carattere particolare e di prevalente interesse privato ».

L'onorevole Giuffrida, insieme cogli onorevoli Giavazzi, Caetani, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo, Franceschi, Canevari, propongono di sostituirvi il seguente testo:

« Le opere di bonificazione agrario o di colonizzazione interna sono di due classi: sono di prima classe le opere di carattere generale e di prevalente interesse sociale ;